

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio federale

- Tenuto conto che l'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni prevede l'applicazione della misura cautelare della sospensione per i componenti degli organismi delle Federazioni Sportive Nazionali e degli organismi rappresentativi delle società, condannati ancorchè con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A del medesimo codice o sottoposti a misure cautelari di prevenzione e sicurezza personale;
- Preso atto che il Consiglio Nazionale del Coni, con delibera del 30 ottobre 2012, ha integrato detto articolo con l'inserimento del comma 3, demandando agli organismi direttivi delle Federazioni Sportive Nazionali di :
 - a) adottare "*le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione prevista al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali*"
 - b) deliberare sulla applicabilità o meno della sospensione per "*le sentenze o le altre misure emesse in sede giurisdizionale prima della entrata in vigore*" della nuova disposizione;
- Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni, individuando nel Presidente Federale l'organo deputato a disporre la sospensione di cui al primo comma dell'art. 11 del medesimo Codice e nella Corte di Giustizia Federale l'organo competente a decidere sull'eventuale ricorso;
- Ritenuto inoltre che, alla luce della novità approvata il 30 ottobre 2012 sulla non obbligatorietà della adozione della sospensione per sentenze o per altre misure emesse precedentemente alla sua entrata in vigore, possa ragionevolmente escludersi l'adozione della misura cautelare nei confronti di soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo, prima del 31 ottobre 2012;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale,

delibera

- la introduzione nelle NOIF del seguente articolo:

Art. 22 ter

- 1) la sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Presidente Federale
- 2) Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte di Giustizia Federale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Presidente Federale

- 3) La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
- 4) E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprano cariche negli organismi delle federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA 5 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete